


AIM ITALIA REGOLAMENTO DEGLI OPERATORI • 3 MAGGIO 2010

AIMItalia



AIM Italia Regolamento degli operatori

Indice

Introduzione al Regolamento

Glossario

Disposizioni generali 1000

Modalità di negoziazione 2000

Disposizioni relative agli specialisti 4000

Liquidazione 5000

Vigilanza mercato 6000

Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni C

AIM Italia Regolamento degli operatori

Introduzione

Il presente documento contiene il **Regolamento degli operatori** (Regolamento) che definisce le regole relative alle condizioni e alle procedure di ammissione degli operatori, le condizioni di permanenza, le regole di condotta gli operatori ammessi e i rapporti tra gli operatori e Borsa Italiana.

Il documento contiene inoltre le regole relative alla vigilanza del mercato e le procedure di accertamento delle violazioni e dell'impugnazione delle stesse.

Inoltre il documento prevede delle "linee guida" che sono da considerarsi come parte integrante del Regolamento.

Gli articoli del Regolamento che prevedono le linee guida sono contrassegnati dalla notazione "G".

Le linee guida sono divise in Sezioni (Sec.) contrassegnate da un numero identificativo. I commi delle linee guida sono identificati dal numero della Sezione e dal numero progressivo del comma.

Gli articoli del Regolamento che prevedono un rinvio alle Procedure di accertamento delle violazioni e delle impugnazioni sono contrassegnati dalla notazione "C"

Le regole e le responsabilità degli **emittenti AIM Italia** sono contenute nell'"**AIM Italia Regolamento degli Emittenti**".

Le modalità di negoziazione degli **strumenti finanziari AIM Italia** sono contenute nel "**Manuale delle negoziazioni AIM Italia**".

Per le definizioni dei termini evidenziati in grassetto negli articoli del Regolamento, non contenute nel presente glossario, si veda il glossario contenuto nell'"**AIM Italia Regolamento degli Emittenti**".

Glossario

Condizioni Generali di fornitura dei servizi

i termini e le condizioni che regolano il rapporto tra **Borsa Italiana** e gli operatori concernenti la partecipazione degli operatori al mercato.

interconnessione

il collegamento ai mercati, per il tramite di operatori ammessi alle negoziazione, di clienti degli operatori ammessi, di unità organizzative degli stessi diverse da quelle adibite allo svolgimento delle attività di negoziazione nei mercati e di liquidazione e controllo delle medesime nonché di sistemi automatici di generazione degli ordini, anche se installati presso unità organizzative degli operatori ammessi;

DISPOSIZIONI GENERALI

Operatori

1000	Gli operatori sono i soggetti ammessi da Borsa Italiana alle negoziazioni nel mercato AIM Italia come successivamente stabilito.
------	---

Operatori ammessi alle negoziazione e procedura di ammissione alle negoziazioni

G	1010	Possono partecipare alle negoziazioni nel mercato AIM Italia i soggetti autorizzati ai sensi di legge o di regolamento all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti e i soggetti che rispettano specifici requisiti di partecipazione stabiliti da Borsa Italiana nelle linee guida.
---	------	--

Linee guida

Sec.

100

Operatori ammessi alle negoziazioni

100.1

*Possono partecipare alle negoziazioni nel **mercato AIM Italia**:*

- a) *i soggetti autorizzati all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi del Testo Unico della Finanza, del Testo Unico Bancario o di altre disposizioni di leggi speciali italiane;*
- b) *le banche e imprese di investimento autorizzate all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi delle disposizioni di legge di Stati Comunitari o di Stati Extracomunitari;*
- c) *le imprese costituite in forma di società per azioni, società a responsabilità limitata, o forma equivalente:*
 - i. *per le quali sussistano in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e ai responsabili dell'attività di negoziazione e della funzione di controllo interno, i requisiti di onorabilità e professionalità, equivalenti a quelli previsti per gli intermediari su strumenti finanziari; tale requisito non si applica per le imprese autorizzate dall'Autorità competente di uno Stato Comunitario a uno o più servizi e attività di investimento o alla gestione collettiva del risparmio;*
 - ii. *che abbiano istituito una funzione di revisione interna, che non dipenda gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, che svolga verifiche periodiche sull'attività di negoziazione su strumenti finanziari; **Borsa Italiana** si riserva la possibilità di esonerare dal rispetto del presente requisito valutata la dimensione dell'operatore (principio di proporzionalità);*
 - iii. *che siano in possesso di un adeguato patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio certificato.*

G	1011	Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni nel mercato AIM Italia , l'operatore inoltra a Borsa Italiana apposita richiesta scritta conforme a quanto previsto nelle linee guida.
---	------	--

	1012	Dalla data in cui Borsa Italiana comunica all'operatore l'avvenuta ricezione della richiesta di cui all'articolo 1011 con l'invito a completare la documentazione di partecipazione, l'operatore è tenuto al rispetto delle Condizioni Generali di fornitura dei servizi di cui all'articolo 1301, nonché del presente Regolamento e delle relative linee guida nella misura in cui siano nelle more applicabili.
--	------	---

	1013	Entro un mese dal giorno in cui è completata la documentazione di partecipazione Borsa Italiana si pronuncia in merito alla richiesta dell'operatore. Borsa Italiana può prorogare il termine per non più di una volta e per un massimo di un mese, dandone
--	------	---

	comunicazione all'operatore, qualora si rendano necessari approfondimenti supplementari.
	<i>Linee guida</i>
Sec. 110	<u>Procedura di ammissione alle negoziazioni</u>
110.1	<i>La richiesta di cui all'articolo 1011 deve essere redatta mediante sottoscrizione e invio a Borsa Italiana della "Richiesta di Servizi" messa a disposizione attraverso il sito Internet di Borsa Italiana, unitamente a copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di controllo ove prevista.</i>
110.2	<i>Successivamente alla comunicazione di cui all'articolo 1012, l'operatore è tenuto a completare la documentazione di partecipazione utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il sito Internet di Borsa Italiana con i seguenti dati:</i> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>informazioni relative ai requisiti di partecipazione;</i> b) <i>informazioni relative ai sistemi di accesso al mercato, ivi inclusa l'indicazione di eventuali soggetti terzo e/o centro servizi, comprensive dell'ordine di infrastruttura tecnologica e la conferma dell'effettuazione dei test tecnico-funzionali;</i> c) <i>in caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico, dichiarazione di cui all'articolo 1100, sottoscritta dall'operatore e dall'intermediario aderente al servizio di liquidazione;</i> d) <i>nel caso di cui alle linee guida Sec. 100.1 (c) , copia del verbale della riunione dell'organo di amministrazione contenente la valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti ivi indicati ovvero dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società che conferma la sussistenza dei suddetti requisiti;</i> e) <i>nel caso di cui alle linee guida Sec. 100.1 (c), copia del verbale della riunione dell'organo di amministrazione o del consiglio di sorveglianza nel corso della quale è stato conferito incarico alla funzione di revisione interna di effettuare verifiche periodiche sulla attività di negoziazione svolta su strumenti finanziari ovvero dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società che conferma che l'incarico è stato conferito.</i>
110.3	<i>Gli operatori già ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato o a un sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana che intendano richiedere l'adesione al mercato AIM Italia inoltrano a Borsa Italiana la versione semplificata della "Richiesta di Servizi". Borsa Italiana, fermo restando quanto previsto dalle linee guida Sec. 100, si riserva di ritenere soddisfatti i requisiti di partecipazione di cui alle linee guida Sec. 120 e di non richiedere la documentazione già fornita dall'operatore in ragione della partecipazione ad altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione da essa stessa gestiti o gestiti da London Stock Exchange o EDX London. Si applica la procedura di cui agli articoli 1011, 1012 e 1013 del Regolamento in quanto compatibile.</i>
110.4	<i>Nei casi di indisponibilità del sito Internet di Borsa Italiana gli operatori possono trasmettere la documentazione di partecipazione a Borsa Italiana secondo altre modalità di comunicazione previste dalle Condizioni Generali di fornitura dei servizi.</i>
1015	Gli operatori assicurano la permanenza dell'autorizzazione e dei requisiti di cui all'articolo 1010 nonché delle condizioni di cui all'articolo 1020.
1016	Alla revoca o alla decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di negoziazione, ovvero all'adozione di provvedimenti ingiuntivi di cui agli articoli 51 e 52 del Testo Unico della Finanza da parte dell'autorità competente o al venir meno dei requisiti previsti per i soggetti non autorizzati conseguono la sospensione o l'esclusione dalle negoziazioni, fatte salve le disposizioni eventualmente adottate dalle Autorità di vigilanza al fine di garantire la chiusura delle operazioni ancora aperte e l'effettuazione delle eventuali operazioni connesse necessarie a tutelare l'interesse della clientela. Nei casi di sospensione degli organi amministrativi dell'intermediario di cui agli articoli 53 del Testo Unico della Finanza e 76 del Testo Unico Bancario, ovvero di sospensione o cancellazione dell'agente di cambio, ai sensi dell'articolo 201 del Testo Unico della Finanza, Borsa Italiana può sospendere o escludere l'operatore dalle negoziazioni. Nei casi di amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa e nei casi di altre procedure concorsuali, Borsa Italiana può sospendere o escludere l'operatore dalle negoziazioni.

1017	Il venir meno dell'adesione diretta o indiretta al servizio di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari deve essere immediatamente comunicato per iscritto a Borsa Italiana dagli operatori e determina la tempestiva sospensione dalle negoziazioni nel mercato fino al momento in cui gli operatori stessi non siano nuovamente in grado di regolare, direttamente o indirettamente, i contratti conclusi. Decorso il termine di sei mesi senza che sia venuta meno la condizione che ha determinato la sospensione delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di escludere l'operatore.
------	--

Condizioni di ammissione e permanenza delle condizioni

G	1020	L'ammissione degli operatori alle negoziazioni è subordinata alla verifica effettuata da Borsa Italiana sulla base di criteri oggettivi non discriminanti, dei seguenti requisiti, che dovranno sussistere in via continuativa:
	1020.1	adeguatezza dei sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e delle attività connesse rispetto alla natura delle attività svolte e al numero e alla tipologia di collegamenti con i mercati, nonché la loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche di supporto predisposte da Borsa Italiana per il funzionamento del mercato;
	1020.2	sufficiente numero di addetti con adeguata qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività svolte, nonché al numero e alla tipologia di collegamenti con il mercato;
	1020.3	adeguate procedure interne e di controllo dell'attività di negoziazione;
	1020.4	presenza di un <i>compliance officer</i> , il cui nominativo deve essere comunicato a Borsa Italiana . Il <i>compliance officer</i> deve avere approfondita conoscenza del presente regolamento e delle regole di funzionamento del mercato contenute nel Manuale delle negoziazioni AIM Italia e fornire un adeguato supporto alla struttura dell'operatore nell'applicazione delle stesse. Al <i>compliance officer</i> sono demandati tra l'altro i rapporti con l'ufficio di vigilanza delle negoziazioni di Borsa Italiana . Il <i>compliance officer</i> nomina un suo sostituto con analoga qualifica in caso di sua assenza.
	1020.5	adeguate procedure di liquidazione.
	1020.6	L'operatore può affidare a soggetti terzi la gestione dei sistemi tecnologici alle condizioni previste nelle linee guida Sec. 130.
	1020.7	L'ammissione degli operatori è inoltre subordinata alla verifica dell'adesione diretta o indiretta al servizio di liquidazione presso il quale i contratti stipulati sono liquidati, nonché dell'adesione ai sistemi ad esso accessori (sistemi di riscontro e rettifica).

Linee guida

Sec.

120

Requisiti di partecipazione

120.1

L'operatore, ai fini dei requisiti di cui all'articolo 1020 deve attestare che:

- a. *gli addetti alle negoziazioni conoscano le regole, le modalità di funzionamento del mercato e gli strumenti tecnici funzionali all'attività di negoziazione e siano in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e che il compliance officer abbia una approfondita conoscenza del Regolamento e delle regole di funzionamento del mercato e fornisca adeguato supporto alla struttura nell'applicazione delle stesse;*
- b. *gli addetti all'attività di specialista per gli **strumenti finanziari AIM Italia**, oltre ad essere in possesso dei requisiti sopra indicati per i negoziatori, conoscano le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di **specialista** e dei relativi strumenti tecnici;*
- c. *si è dotato in via continuativa di adeguati sistemi, procedure e controlli dell'attività di negoziazione e di adeguate procedure di liquidazione;*
- d. *si è dotato di una unità interna di information technology adeguata per numero di addetti, professionalità e specializzazione a garantire la continuità e puntualità di funzionamento dei sistemi di negoziazione e liquidazione utilizzati tenuto conto del grado di automazione delle procedure interne e dell'eventuale ricorso a soggetti terzi. L'operatore inoltre comunica a **Borsa Italiana** il*

nominativo di un referente per la funzione di information technology che deve essere reperibile durante l'orario di mercato, nonché del relativo sostituto.

- 120.2 *Gli addetti alle attività di negoziazione e specialista non possono svolgere le attività di propria competenza per conto di più operatori ammessi.*
- 120.3 *L'operatore si può avvalere di un soggetto terzo e/o una società del gruppo per l'esecuzione delle attività di cui al comma precedente nonché di quelle previste in capo al compliance officer purché resti pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento ed eserciti pieno controllo e coordinamento delle attività svolte dagli addetti di cui sopra. L'operatore deve informare **Borsa Italiana** degli accordi con il soggetto terzo e/o la società del gruppo; in tali accordi deve essere prevista la possibilità che **Borsa Italiana**, o suoi incaricati, possa svolgere l'attività di verifica del rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento direttamente presso il soggetto terzo e/o la società del gruppo di cui l'operatore si avvale.*
- Sec.
130 *Condizioni per l'affidamento a terzi della gestione dei sistemi telematici*
- 130.1 *Ai sensi dell'articolo 1020.6 l'operatore può avvalersi di soggetti terzi per:*
- a. *il collegamento con il mercato;*
 - b. *le altre funzioni inerenti la gestione dei sistemi tecnologici diverse dal collegamento con il mercato (ad esempio le funzioni di housing od facility management).*
- 130.2 *Il collegamento con il mercato può essere offerto esclusivamente da una società di information technology, da un information vendor, da un operatore che abbiano in essere con una società del gruppo London Stock Exchange apposito contratto. In tal caso il soggetto terzo è qualificato come Centro Servizi.*
- 130.3 *Il contratto con il Centro Servizi prevede, tra l'altro:*
- a) *la possibilità per **Borsa Italiana**, o suoi incaricati, di svolgere presso il Centro Servizi attività di verifica dell'adeguatezza dei sistemi tecnologici rispetto ai servizi offerti e della loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche predisposte da **Borsa Italiana**;*
 - b) *la possibilità per **Borsa Italiana** di limitare il numero di operatori ai quali il Centro Servizi offre il collegamento con il mercato;*
 - c) *l'obbligo per il Centro Servizi di avere in essere procedure di back up e di disaster recovery.*
- 130.4 ***Borsa Italiana** si riserva di non richiedere la firma del contratto di Centro Servizi di cui al comma 3 agli operatori che forniscano il collegamento al mercato ad altri operatori del proprio gruppo.*
- 130.5 *L'operatore deve informare **Borsa Italiana** della stipula di contratti con soggetti terzi, ivi inclusi i Centro Servizi. In tali contratti deve essere prevista una clausola che consenta a **Borsa Italiana**, o a suoi incaricati, lo svolgimento dell'attività di verifica del rispetto dei requisiti tecnologici previsti dal Regolamento anche presso il soggetto terzo di cui l'operatore si avvale.*
- 130.6 *L'operatore deve disporre presso la propria sede di adeguata documentazione relativa all'architettura, alle funzionalità, alle modalità operative, ai livelli di servizio, ai controlli e alle garanzie contrattuali delle attività affidate al soggetto terzo, ivi incluso il Centro Servizi.*
- 130.7 *Dal contratto fra Centro Servizi e operatore deve altresì risultare se il Centro Servizi si avvale a sua volta di terzi per lo svolgimento di parte dei servizi a lui affidati dall'operatore, fermo restando che il contenuto dell'affidamento non potrà essere tale da inficiare il ruolo primario che il Centro Servizi è tenuto a svolgere nella prestazione di tali servizi. Nel caso in cui il Centro Servizi si avvalga di terzi deve essere prevista la facoltà per **Borsa Italiana** di svolgere l'attività di verifica dell'adeguatezza della struttura tecnologica anche presso il soggetto terzo di cui il Centro Servizi si avvale.*
- 130.8 *Resta inteso che la supervisione e il controllo delle proposte immesse sul mercato non può essere demandata a soggetti terzi.*

	agli operatori uno o più dei seguenti provvedimenti, fino alla cessazione delle cause che ne hanno determinato l'adozione:
1021.1	sospensione dalle negoziazioni;
1021.2	imposizione di requisiti specifici in termini di: numero e qualificazione professionale degli addetti alle negoziazioni; procedure e altre forme di controllo dei sistemi di negoziazione e delle Interconnessioni ; altre misure rilevanti al fine di assicurare la permanenza dei requisiti di ammissione dell'operatore;
1021.3	limitazione degli accessi al mercato, anche per il tramite di Interconnessioni , o segregazione di specifiche attività di negoziazione;
1021.4	imposizione di limiti operativi o di collegamento.
1021.5	Nel caso in cui vengano adottati provvedimenti di sospensione dalle negoziazioni, l'operatore che ne sia destinatario, sotto il controllo di Borsa Italiana , è abilitato esclusivamente alla chiusura delle operazioni ancora aperte e all'effettuazione delle eventuali operazioni connesse, necessarie a tutelare l'interesse della clientela dalla decorrenza del periodo di sospensione dalle negoziazioni.

1021.6	Borsa Italiana può modificare o revocare in ogni tempo i provvedimenti richiamati in questo articolo.
--------	--

1021.7	Dell'adozione dei provvedimenti, Borsa Italiana informa tempestivamente l'operatore.
--------	---

G	1022	Gli operatori comunicano, con le forme e nei tempi indicati nelle linee guida Sec. 140, ogni variazione che intervenga nelle condizioni operative cui si riferiscono le informazioni fornite all'atto della presentazione della domanda di ammissione in accordo con gli articoli 1020 e 1050.
---	------	--

Linee guida:

- Sec. 140 *Comunicazione delle variazioni delle condizioni per l'ammissione alle negoziazioni nonché delle variazioni derivanti da operazioni straordinarie*
- 140.1 *Gli operatori ammessi alle negoziazioni comunicano a **Borsa Italiana**, utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il sito Internet di **Borsa Italiana** ovvero nelle altre modalità previste dalle **Condizioni Generali di fornitura dei servizi**, ogni variazione delle condizioni di cui all'articolo 1020 nonché ogni variazione derivante da operazioni straordinarie, ivi compresa la modifica della denominazione sociale.*
- 140.2 *Le modifiche di cui al precedente comma sono comunicate dagli operatori a **Borsa Italiana** tempestivamente, o con congruo anticipo rispetto alla data di efficacia in caso di modifica della configurazione tecnologica o di operazioni straordinarie, affinché **Borsa Italiana** possa procedere ai necessari accertamenti, agli eventuali interventi tecnici e all'informativa al mercato.*
- 140.3 ***Borsa Italiana** si riserva di richiedere agli operatori un aggiornamento delle condizioni di cui all'articolo 1020, mediante invio di apposita comunicazione.*

1023	Gli operatori rispettano il presente Regolamento, le linee guida, gli Avvisi relativi e i documenti di carattere tecnico-operativo di accompagnamento al presente Regolamento e relative linee guida, ivi inclusi i Manuali dei Servizi. Gli operatori mantengono una condotta improntata a principi di correttezza, diligenza e professionalità nei rapporti con le controparti di mercato, negli adempimenti verso Borsa Italiana e nell'utilizzo dei sistemi di negoziazione.
------	--

Esclusione su richiesta dalle negoziazioni

1030	Gli operatori ammessi alle negoziazioni sul mercato possono richiederne l'esclusione, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali di fornitura del servizio di cui all'articolo 1301.
------	---

Impugnazione dei provvedimenti

C	1040	L'impugnazione dei provvedimenti devono seguire le procedure previste nelle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni.
---	------	--

Comunicazioni degli operatori

	1050	Gli operatori comunicano tempestivamente a Borsa Italiana ogni circostanza a loro nota, inclusa ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi, che pregiudica o potrebbe pregiudicare il rispetto del presente Regolamento.
--	------	--

Partecipazione indiretta al servizio di liquidazione

	1100	Nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, ossia nel caso in cui un operatore si avvalga di un altro intermediario per la liquidazione dei contratti stipulati, l'operatore e l'intermediario devono inviare a Borsa Italiana una dichiarazione contenente:
	1100.1	l'impegno dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione a regolare i contratti stipulati nei mercati dall'operatore fino al momento del recesso dall'accordo;
	1100.2	l'autorizzazione alla sospensione dell'operatore da parte di Borsa Italiana su richiesta e responsabilità dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione, senza obbligo e diritto di Borsa stessa di verificarne l'opportunità o la conformità a eventuali intese contrattuali fra operatore e intermediario.

Controllo del rispetto del Regolamento

Attività di verifica e forme di cooperazione

	1210	Al fine di controllare il rispetto del Regolamento o delle relative linee guida, del Manuale delle negoziazioni AIM Italia nonché, più in generale, per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni di organizzazione e gestione del mercato, Borsa Italiana può:
	1210.1	richiedere agli operatori ammessi ogni informazione o documento utile riguardanti l'operatività svolta nei mercati;
	1210.2	convocare i rappresentanti degli operatori ammessi, al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni;
	1210.3	al solo fine di controllare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 1020, effettuare verifiche presso le sedi degli operatori ammessi.
	1210.4	L'operatore deve garantire a Borsa Italiana la possibilità di effettuare verifiche presso la sede del soggetto terzo a cui è affidata la gestione dei sistemi tecnologici ai sensi dell'articolo 1020.6.
	1210.5	Nel caso in cui siano individuate presunte violazioni del presente Regolamento o delle relative linee guida, Borsa Italiana , acquisiti gli opportuni elementi istruttori, avvia la procedura di cui all'articolo 1215.
	1210.6	Nel caso in cui siano accertate lievi inosservanze delle norme del Regolamento o delle relative linee guida, Borsa Italiana può invitare l'operatore ad un adeguato rispetto delle norme medesime.

	1212	Gli operatori sono responsabili nei confronti di Borsa Italiana per i comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori. I comportamenti dei negoziatori in violazione del presente Regolamento saranno considerati come posti in essere dall'operatore stesso.
--	------	--

	1213	Borsa Italiana può cooperare, anche scambiando informazioni, con altri mercati regolamentati e con sistemi multilaterali di negoziazione.
--	------	--

C	1214	Qualora nello svolgimento delle attività di controllo del mercato Borsa Italiana acquisisca elementi che possano evidenziare il compimento di atti di insider trading o manipolazione ne fa immediata comunicazione alla Consob .
---	------	---

Provvedimenti nei confronti degli operatori

1215	Fermo restando quanto previsto nell'articolo 1021, in caso di violazione delle norme del presente Regolamento o delle relative linee guida ivi incluso il caso di ostacolo da parte degli operatori all'attività di accertamento di cui all'articolo 1210, Borsa Italiana può applicare agli operatori uno o più provvedimenti, tenuto conto della gravità del fatto e di eventuali altre violazioni commesse nei 30 mesi precedenti la violazione.
C 1216	L'imposizione dei provvedimenti deve essere condotta in accordo con le Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni.

Corrispettivi

Condizioni Generali di fornitura dei servizi e versamento dei corrispettivi

1300	A fronte dei servizi erogati, gli operatori sono tenuti al versamento di corrispettivi nella misura, con la cadenza e nei termini stabiliti da Borsa Italiana sulla base di criteri di trasparenza e di non discriminazione e indicati nella Price List allegata alle Condizioni Generali di fornitura dei servizi .
1301	I rapporti tra Borsa Italiana e l'operatore relativi alla partecipazione alle negoziazioni nel mercato sono disciplinati dalle Condizioni Generali di fornitura dei servizi conoscibili sul sito Internet di Borsa Italiana .
1302	Borsa Italiana dà notizia delle modifiche alle Condizioni Generali di fornitura dei servizi , comunicandone il testo, attraverso il proprio sito Internet e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali stesse.

Regole di condotta

Regole di condotta

G 1400	Gli operatori si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare l'integrità dei mercati. Essi, tra l'altro, non possono:
1400.1	compiere atti che possano creare impressioni false o ingannevoli negli altri partecipanti ai mercati;
1400.2	porre in essere operazioni fittizie non finalizzate al trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari AIM Italia negoziati o alla variazione dell'esposizione sul mercato;
1400.3	compiere atti che possano ostacolare gli specialisti nell'adempimento degli impegni assunti;
1400.4	porre in essere, anche per interposta persona, operazioni che siano effettuate in esecuzione di un accordo preliminare avente a oggetto lo storno, mediante compensazione, delle operazioni stesse
1400.5	negoziare o far negoziare strumenti finanziari AIM Italia nei confronti dei quali Borsa Italiana abbia adottato provvedimenti di sospensione dalle contrattazioni qualificati come a tempo determinato nell'ambito dei provvedimenti medesimi. In tal caso Borsa Italiana può autorizzare la negoziazione degli strumenti finanziari AIM Italia sospesi sulla base dei criteri oggettivi stabiliti nelle linee guida Sec 150. L'autorizzazione è rilasciata per ogni singola operazione;
1401	Gli operatori devono dotarsi di efficaci forme di controllo al fine di monitorare le posizioni contrattuali assunte sul mercato ed evitare situazioni che possano ostacolare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la regolare liquidazione dei contratti presso i sistemi di regolamento. Gli operatori devono attuare precise strategie al fine di assicurare il regolamento dei contratti. Nel caso in cui ravvisino di non essere più in grado di liquidare nei termini previsti i contratti conclusi su uno strumento finanziario AIM Italia , gli operatori possono compiere nuove operazioni di vendita di tale strumento in conto proprio o per conto di singoli clienti solo se assistite da forme di copertura che assicurino la disponibilità degli strumenti finanziari AIM Italia nella stessa giornata di liquidazione prevista per l'operazione di vendita.

Linee guida:

Sec.
150

Negoziazione di strumenti finanziari sospesi

150.1

Qualora la sospensione dalle negoziazioni di uno strumento finanziario abbia durata superiore a un giorno, ai sensi dell'articolo 1400, **Borsa Italiana**, su istanza motivata dell'operatore, autorizza ogni operazione che sia volta a garantire l'esecuzione di un obbligo di acquisto o di vendita di **strumenti finanziari AIM Italia** diventato esigibile qualora tale obbligo risulti da un contratto concluso prima dell'adozione del provvedimento di sospensione.

Sistemi tecnologici e negoziazione

Disfunzioni tecniche dei sistemi degli operatori

G	1500	Gli operatori informano tempestivamente Borsa Italiana di ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e dei sistemi di accesso al mercato di cui agli articoli 1020.1 e 1050.
G	1501	Nei casi di cui all'articolo 1500, gli operatori si attengono alle indicazioni ricevute da Borsa Italiana e possono richiedere la cancellazione delle proposte trasmesse al mercato secondo le modalità indicate nelle linee guida.

Linee guida

Sec.
160

Disfunzioni tecniche dei sistemi degli operatori

160.1

Ai sensi dell'articolo 1500 gli operatori informano tempestivamente **Borsa Italiana** delle disfunzioni tecniche dei propri sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e dei sistemi di accesso al mercato, in particolare qualora intendano richiedere la cancellazione delle proposte immesse o la sospensione o riduzione degli obblighi previsti dal Regolamento nel caso di operatori **specialisti**. Gli operatori comunicano altresì la successiva riattivazione di tali sistemi.

160.2

Gli operatori devono essere in grado di cancellare le proposte immesse. In caso di impossibilità, gli operatori possono richiedere a **Borsa Italiana** la cancellazione per loro conto di tutte le proposte immesse o di quelle riferibili a specifici Trader Group.

160.3

Gli operatori comunicano a **Borsa Italiana**, nelle modalità previste dalle **Condizioni Generali di fornitura dei servizi**, l'elenco degli addetti che possono richiedere la cancellazione delle proposte. Nell'elenco possono essere indicati gli addetti all'attività di negoziazione, il compliance officer di cui all'articolo 1020.4 oppure altri soggetti che l'operatore ritenga in possesso di adeguata qualificazione professionale e con riguardo ai quali si applica l'articolo 1212.

160.4

Borsa Italiana può cancellare le proposte solo su richiesta degli addetti alle negoziazioni indicati nell'elenco di cui al comma precedente. **Borsa Italiana** comunica i nominativi dei soggetti iscritti nell'elenco solamente ai soggetti indicati nell'elenco stesso o al compliance officer. Richieste di cancellazione effettuate da soggetti non inclusi in tale elenco non saranno prese in considerazione.

160.5

Gli operatori devono comunicare l'elenco di cui al comma 160.3 e ogni modifica dello stesso secondo le modalità previste dalle **Condizioni Generali di fornitura dei servizi**. Le modifiche dell'elenco saranno efficaci dal **giorno di mercato aperto** successivo a quello in cui sono comunicate. Gli operatori che configurano il proprio accesso al mercato utilizzando diversi Trader Group devono comunicare l'elenco di cui al comma 160.3 per ciascun Trader Group.

160.6

In occasione di richieste di cancellazioni di proposte dovranno essere specificati, oltre al nome e al codice di accesso dell'operatore, il Trader Group, il nome e numero di telefono dell'addetto che richiede la cancellazione e il motivo della richiesta. Per la cancellazione di singole proposte dovrà essere anche indicato il numero di ordine o in alternativa dovranno essere forniti: nome dello strumento, segno dell'ordine, prezzo e

quantità e orario di inserimento dello stesso. Qualora la richiesta di cancellazione riguardi singole proposte, il numero massimo di proposte per il quale **Borsa Italiana** procede alla cancellazione è pari a cinque.

160.7 **Borsa Italiana** dà tempestivamente seguito alla cancellazione di proposte per le quali la richiesta è conforme a quanto sopra indicato. Qualora tali proposte abbiano dato luogo alla conclusione di contratti, i contratti sono impegnativi per l'operatore, fermo restando l'applicazione delle procedure di cui alle linee guida Sec. 610 e 620 e del **Manuale delle negoziazioni AIM Italia**.

Sospensione di uno strumento finanziari AIM Italia

1510	Borsa Italiana può imporre la sospensione o la sospensione temporanea di uno strumento finanziario AIM Italia come descritto nell' AIM Italia Regolamento degli Emittenti .
------	--

Sospensione in caso di particolari andamenti del mercato

1520	Al fine di assicurare un ordinato svolgimento delle negoziazioni, Borsa Italiana stabilisce specifici controlli automatici delle negoziazioni. Inoltre, in caso di particolari andamenti del mercato, Borsa Italiana può, in relazione a categorie di strumenti finanziari o singoli strumenti, sospendere le negoziazioni. Le previsioni di dettaglio sono indicate nel Manuale delle negoziazioni AIM Italia .
------	---

MODALITA' DI NEGOZIAZIONE

Negoziazioni

2000	Le modalità di negoziazione degli strumenti finanziari AIM Italia sono contenute nel Manuale delle negoziazioni AIM Italia .
------	--

Trasmissione delle proposte

Trasmissione delle proposte al mercato

G	2101	Gli operatori sono responsabili di tutte le interazioni con le strutture informatiche e telematiche di supporto predisposte da Borsa Italiana per il funzionamento del mercato, incluse le proposte di negoziazione inoltrate al mercato anche per il tramite di Interconnessioni , e dei loro effetti. Gli operatori devono dotarsi in via continuativa di sistemi, procedure e controlli per prevenire l'immissione di proposte anomale in termini di prezzo, quantità e numero.
---	------	--

	2102	Gli operatori possono configurare il proprio accesso al mercato utilizzando codici di accesso diversi (Trader Groups) per segregare specifiche attività di negoziazione o per individuare diverse modalità di adesione ai servizi di liquidazione ¹ . A tal fine gli operatori devono preventivamente prendere contatti con Borsa Italiana .
--	------	--

Linee Guida:

- Sec.
200 Trasmissione delle proposte al mercato
- 200.1 *Gli operatori sono tenuti al rispetto dei requisiti di partecipazione e sono responsabili delle proposte di negoziazione inoltrate al mercato.*
- 200.2 *Gli operatori devono organizzarsi al fine di controllare le proposte immesse anche per il tramite di **Interconnessioni**. A tal fine adeguata attenzione dovrà essere posta, tra l'altro:*
- *alla qualificazione professionale degli addetti alla negoziazione;*
 - *ai controlli sugli accessi ai sistemi che permettono l'immissione delle proposte per il tramite di **Interconnessioni**; tali controlli devono consentire di assicurare il riconoscimento dei soggetti che operano per il tramite di **Interconnessioni** e la provenienza delle proposte di negoziazione immesse per il tramite di **Interconnessioni**;*
 - *ai controlli sui quantitativi massimi e sui prezzi delle proposte immesse;*
 - *ai controlli sull'attività di negoziazione complessivamente posta in essere dai diversi soggetti che operano per il tramite di **Interconnessioni**;*
 - *alla frequenza con la quale i soggetti che operano per il tramite di **Interconnessioni** hanno immesso proposte che hanno tentato di superare i parametri impostati sui sistemi di controllo automatici in termini di prezzo, quantità e numero.*
- 200.3 *Al fine di assicurare l'adeguatezza dei sistemi di trasmissione delle proposte al mercato di cui all'articolo 2101, gli operatori si devono dotare di controlli e sistemi automatici di allarme tenendo conto tra l'altro dei seguenti elementi:*
- a) *prezzo dell'ultimo contratto;*
 - b) *limiti di prezzo e di quantità eventualmente specifici per strumento;*
 - c) *possibile impatto di prezzo determinato dalla proposta immessa;*
 - d) *quantità minima della proposta, tenuto conto della significatività economica della proposta stessa;*
 - e) *controlli sulle proposte con limite di prezzo in asta in modo da evitare che siano inseriti ordini con limite di prezzo che si discostano sostanzialmente dalle condizioni prevalenti del mercato.*
- 200.4 *In particolare, gli operatori devono organizzarsi predisponendo controlli e sistemi automatici di allarme che prevengano l'immissione di proposte anomale, che per*

¹ La possibilità di individuare diverse modalità di adesione ai servizi di liquidazione è temporaneamente sospesa.

prezzo, quantità e numero, potrebbero avere effetti sull'ordinato funzionamento del mercato. A tal fine gli operatori si dotano di parametri di controllo che tengono conto della natura della propria attività. Inoltre le procedure e i controlli devono essere adeguati al fine di consentire la corretta immissione degli ordini e la gestione degli eventuali allarmi.

- 200.5 *Con riguardo alle **Interconnessioni**, gli operatori oltre a fornire opportuni supporti professionali ai soggetti che inoltrano proposte mediante **Interconnessioni**, si dotano di controlli e sistemi di monitoraggio al fine di:*
- *prevenire l'inoltro di proposte che superino le soglie di variazione massima impostate;*
 - *istruire tali soggetti circa le modalità di inserimento delle proposte.*
- 200.6 *Gli operatori assicurano di essere in grado di cancellare le proposte immesse per il tramite di **Interconnessioni** o, se necessario, di limitare la possibilità di immettere proposte per il tramite di **Interconnessioni** anche senza il preventivo consenso dei soggetti che operano tramite **Interconnessioni**.*

OBBLIGHI DEGLI SPECIALISTI

Registrazione

4000	Le negoziazioni nel mercato AIM Italia devono avvenire con l'intervento di un operatore specialista incaricato dall' emittente di sostenere la liquidità, così come previsto dall' AIM Italia Regolamento degli Emittenti .
4001	L'operatore specialista è tenuto a operare in conto proprio e a rispettare gli obblighi previsti nel Manuale delle negoziazioni AIM Italia .
4002	La comunicazione dell'eventuale cessazione del rapporto tra emittente e lo specialista di cui all'articolo 17 del Regolamento Emittenti , deve essere trasmessa per iscritto a Borsa Italiana secondo le modalità indicate nel Manuale delle negoziazioni AIM Italia .

LIQUIDAZIONE

Liquidazione delle negoziazioni

5000	Le previsioni relative alla liquidazione dei contratti di compravendita sono contenute nel Manuale delle negoziazioni AIM Italia
------	---

Tempistica della liquidazione delle negoziazioni

5010	Le previsioni relative alla tempistica di liquidazione dei contratti di compravendita sono contenute nel Manuale delle negoziazioni AIM Italia
------	---

Contratti di compravendita non liquidati nel termine previsto

5020	Le previsioni relative ai contratti di compravendita non liquidati nel termine previsto sono contenute nel Manuale delle negoziazioni AIM Italia .
------	---

VIGILANZA DEL MERCATO

Controlli e interventi sulle negoziazioni

6000	Borsa Italiana controlla il regolare andamento delle negoziazioni, verifica il rispetto del presente Regolamento e delle linee guida e adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato. Tali funzioni sono esercitate dal proprio ufficio competente, dotato, in via esclusiva, degli strumenti necessari allo svolgimento dei relativi controlli e interventi. Tali funzioni sono condotte in accordo con le procedure previste nell'articolo 1210, nell' AIM Italia Regolamento degli Emittenti e nel Manuale delle negoziazioni AIM Italia .
6001	Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, al fine di assicurare un ordinato svolgimento delle negoziazioni, Borsa Italiana , tra l'altro:
6001.1	controlla l'andamento del mercato e dei singoli strumenti finanziari AIM Italia , anche in funzione degli eventuali rapporti con gli strumenti collegati o delle notizie a disposizione del mercato;
6001.2	controlla il corretto comportamento sul mercato degli operatori, nonché il rispetto degli obblighi dello specialista ;
6001.3	richiede agli emittenti AIM Italia e agli operatori le informazioni ritenute necessarie in relazione a particolari andamenti di mercato, ai sensi dell'articolo 1210;
6001.4	verifica l'adeguato aggiornamento degli archivi, delle procedure e di quanto altro necessario a garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni;
6001.5	controlla il funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici;
6001.6	interviene sulle condizioni di negoziazione;
6001.7	informa tempestivamente il mercato in merito ai propri interventi che abbiano effetti sull'operatività nel mercato o sull'andamento degli strumenti finanziari AIM Italia ;
6001.8	sospende tempestivamente l'operatore a seguito della richiesta di sospensione da parte dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione di cui all'articolo 1100, dandone immediata comunicazione alla Consob.

Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione

6010	In considerazione di particolari andamenti del mercato, Borsa Italiana può in relazione a categorie di strumenti finanziari AIM Italia o singoli strumenti finanziari AIM Italia :
6010.1	prolungare la durata o rinviare l'inizio di una o più fasi di negoziazione;
6010.2	interrompere, ove possibile, la negoziazione continua con contestuale ripristino dell'asta;
6010.3	modificare i limiti di variazioni massime di prezzo, il prezzo statico e dinamico nonché le altre condizioni di negoziazione ("parametri");
6010.4	sospendere o ripristinare le negoziazioni.
6011	Borsa Italiana può effettuare gli interventi di cui al precedente articolo 6010:
6011.1	qualora vengano superati i limiti di variazione massima dei prezzi, di cui all'articolo 6010;

6011.2	qualora siano rilevabili andamenti anomali in termini di variazione dei prezzi o di quantità negoziabili, delle contrattazioni di uno strumento finanziario AIM Italia ;
6011.3	qualora si renda necessario acquisire informazioni in merito a particolari situazioni di mercato di uno strumento finanziario AIM Italia ;
6011.4	qualora ricorrano motivi tecnici o altre circostanze che non garantiscano il regolare funzionamento del mercato;
6011.5	in caso di circostanziata segnalazione da parte di operatori che si ritengono danneggiati da comportamenti irregolari di altri operatori.

6012	Negli interventi di cui all'articolo 6010 Borsa Italiana tiene conto:
6012.1	dei volumi scambiati e dei prezzi fatti registrare sullo strumento finanziario AIM Italia nell'ultimo trimestre, nonché delle loro variazioni;
6012.2	del grado di liquidità dello strumento e della significatività degli scambi;
6012.3	della diffusione o mancata diffusione di notizie a disposizione del mercato;
6012.4	per i diritti di opzione e warrant e altri strumenti derivati, dei valori teorici rispetto agli strumenti finanziari sottostanti e del periodo di esercizio o di eventuali collegamenti tra mercati sottostanti e derivati;

6013	Borsa Italiana può procedere alla cancellazione di proposte di negoziazione che siano tali da impedire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, qualora l'operatore che le ha immesse, su richiesta di Borsa Italiana , non sia in grado di confermarle, modificarle o cancellarle entro un ragionevole intervallo di tempo
------	---

Gestioni errori

G	6020	Borsa Italiana può disporre o effettuare:
	6020.1	la cancellazione di contratti conclusi nei mercati, su concorde richiesta motivata degli operatori contraenti;
	6020.2	la cancellazione di operazioni inserite erroneamente nel servizio di riscontro delle operazioni di cui al Manuale delle negoziazioni AIM Italia , entro il giorno successivo a quello di conclusione dei contratti, su specifica richiesta motivata degli operatori.

G	6021	Al fine di ridurre o rimuovere gli effetti di eventuali errori di immissione delle proposte, Borsa Italiana può inoltre disporre o effettuare uno o più tra i seguenti interventi:
	6021.1	inserimento di operazioni di segno contrario a parziale o totale compensazione delle operazioni originarie;
	6021.2	trasferimento di posizioni in strumenti finanziari tra gli operatori coinvolti;
	6021.3	trasferimento di liquidità (cash adjustment) tra gli operatori coinvolti;
	6021.4	rettifica dei prezzi delle operazioni concluse per effetto di errori;
	6021.5	cancellazione di contratti nei mercati o nel servizio di riscontro di cui al Manuale delle negoziazioni AIM Italia .

	6022	Al fine di consentire la gestione, nel servizio di riscontro di cui al Manuale delle negoziazioni AIM Italia , dei contratti derivanti da errori di immissione, Borsa Italiana può rivelare agli operatori coinvolti l'identità delle controparti, se questa non sia visibile.
--	------	--

G	6023	I provvedimenti di cui al precedente articolo 6020 sono di norma adottati qualora:
	6023.1	l'operatore che ha effettuato l'errore di immissione faccia tempestiva richiesta;
	6023.2	il richiedente abbia commesso un errore materiale evidente;

	6023.3	il richiedente subisca, in caso di liquidazione dei contratti conclusi in diretta conseguenza dell'errore, una perdita non inferiore a una soglia determinata da Borsa Italiana nelle linee guida Sec. 620.2.
G	6024	Al fine di individuare le operazioni che possono costituire oggetto degli interventi di cui ai agli articoli 6021 e 6022, con particolare riferimento a quelli d'ufficio, Borsa Italiana stabilisce nelle linee guida Sec. 600 e seguenti la procedura di gestione, determinando in via generale per ciascuna categoria di strumenti finanziari AIM Italia :
	6024.1	prezzi teorici di mercato ("prezzi di riferimento");
	6024.2	scostamenti dei prezzi dei contratti conclusi rispetto ai prezzi di riferimento.
G	6025	Nella determinazione dei prezzi teorici e degli scostamenti di cui all'articolo 6024, indicati nelle linee guida Sec. 630 e Sec. 640, Borsa Italiana tiene conto della natura, della liquidità e della volatilità degli strumenti finanziari AIM Italia .
	6026	La tempestività della richiesta di soluzione dell'errore da parte dell'autore, di cui all'articolo 6023, è valutata anche in relazione all'eventuale sussistenza di notizie o mutamenti nelle condizioni di mercato intervenuti tra il momento dell'errore e quello della richiesta.
	6027	Qualora gli operatori concludano per errore contratti a prezzi anomali e si accordino per la loro risoluzione, sono tenuti a informare Borsa Italiana che provvede alla cancellazione.
	6028	Dello svolgimento della procedura di gestione degli errori e delle misure adottate Borsa Italiana dà tempestiva comunicazione agli operatori coinvolti. In caso di intervento sui contratti conclusi, Borsa Italiana informa il mercato e fornisce alle controparti interessate, su specifica richiesta, la documentazione relativa alle rettifiche o cancellazioni effettuate.
G	6029	Per l'espletamento della procedura di gestione errori Borsa Italiana applica all'operatore che ha commesso l'errore un corrispettivo proporzionale all'entità degli interventi di Borsa stessa, secondo quanto stabilito nelle linee guida Sec. 650

Linee guida:

Sec. 600 *Principi generali*

600.1 *L'operatore che ha commesso un errore nell'immissione di proposte di negoziazione nel mercato è tenuto a informare tempestivamente **Borsa Italiana**, comunicando gli estremi delle eventuali operazioni concluse e specificando se intende richiedere l'attivazione della procedura di gestione.*

600.2 *Le comunicazioni, le richieste di correzione degli errori da parte degli operatori che li hanno commessi e le relative autorizzazioni delle controparti possono essere effettuate:*

1. *telefonicamente, purché le telefonate stesse siano registrate, da parte di **Borsa Italiana**, su nastro magnetico o su altro supporto equivalente; oppure*
2. *previo contatto telefonico con l'ufficio di vigilanza di **Borsa Italiana**, tramite invio di un'apposita richiesta scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: ms@borsaitaliana.it; oppure*
3. *previo contatto telefonico con l'ufficio di vigilanza di **Borsa Italiana**, tramite invio di un'apposita richiesta scritta al seguente numero di telefax (+39) 02-867422. Le richieste effettuate tramite e-mail e telefax devono contenere gli estremi delle operazioni specificate in un apposito modello. Le stesse informazioni devono essere espressamente specificate nella registrazione telefonica.*

600.3 ***Borsa Italiana** comunica, tempestivamente e nei modi ritenuti più idonei, alle controparti interessate o a tutto il mercato gli estremi degli strumenti finanziari per i quali è stata richiesta e attivata la procedura di gestione errori.*

600.4 *L'onere di contattare le controparti in relazione all'applicazione di interventi correttivi*

- spetta di norma all'operatore che ha commesso l'errore. Se le controparti contrattuali non sono note agli operatori, l'operatore che ha commesso l'errore deve contattare **Borsa Italiana**.
- 600.5 *La determinazione dell'ammontare del corrispettivo per la gestione errori di cui all'articolo 6029 è stabilita nelle linee guida Sec. 650.*
- Sec. 610 *Procedura ordinaria*
- 610.1 *La procedura ordinaria può essere attivata qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:*
1. *la richiesta di correzione degli errori sia stata presentata a **Borsa Italiana** con la massima tempestività;*
 2. *le operazioni oggetto di richiesta siano frutto di un errore evidente.*
- 610.2 **Borsa Italiana** *informa tempestivamente il richiedente qualora la richiesta di attivazione della procedura ordinaria venga rifiutata, motivando il rifiuto.*
- 610.3 *L'applicazione di uno o più interventi correttivi di cui all'articolo 6021 può essere effettuata, per quanto di competenza, direttamente dalle parti o da **Borsa Italiana**, solo qualora sussista l'accordo delle parti.*
- Sec. 620 *Procedura straordinaria*
- 620.1 **Borsa Italiana** *può disporre o attuare uno o più degli interventi di cui all'articolo 6021 qualora siano soddisfatte, per le diverse tipologie di errori, le condizioni rispettivamente previste ai successivi paragrafi Sec. 620.2 e Sec 620.3.*
- 620.2 *In caso di errori commessi su uno stesso strumento a seguito dell'immissione di un'unica proposta di negoziazione o quotazione, attraverso la quale siano stati conclusi uno o più contratti, le condizioni sono le seguenti:*
- a) *la richiesta di correzione degli errori deve essere effettuata con la massima tempestività;*
 - b) *le operazioni oggetto di richiesta devono essere frutto di un errore evidente;*
 - c) *le operazioni oggetto di richiesta devono avere prezzi superiori o inferiori ai livelli stabiliti per i singoli casi da **Borsa Italiana** mediante la determinazione di prezzi teorici ("di riferimento") di cui alle linee guida Sec. 630 e di soglie massime di scostamento oltre le quali i prezzi sono da considerare fuori dai livelli normali di mercato ("scostamenti massimi") di cui alle linee guida 640;*
 - d) *l'ammontare di cui all'articolo 6023.3 deve superare complessivamente 12.500 euro.*
- 620.3 **Borsa Italiana** *informa tempestivamente il richiedente qualora la richiesta di attivazione della procedura straordinaria venga rifiutata, motivando il rifiuto.*
- Sec. 630 *Determinazione dei prezzi teorici "di riferimento"*
- 630.1 *Il prezzo teorico è determinato da **Borsa Italiana** sulla base di uno dei seguenti prezzi:*
- *media aritmetica dei prezzi di un numero minimo di tre e un numero massimo di dieci contratti consecutivi, conclusi nella stessa giornata, scelti tra quelli precedenti o successivi l'errore;*
 - *prezzo di asta di apertura della stessa seduta di cui al **Manuale delle negoziazioni AIM Italia**;*
 - *prezzo di riferimento di cui al **Manuale delle negoziazioni AIM Italia**;*
 - *valore teorico determinato sulla base di modelli o di valori di riferimento oggettivi a disposizione sul mercato, se la gestione dell'errore riguarda diritti di opzione, obbligazioni convertibili e warrant.*
- 630.2 *I prezzi teorici di riferimento vengono arrotondati alla seconda cifra decimale rispetto all'ultima cifra del tick di negoziazione dello **strumento finanziario AIM Italia**.*
- Sec. 640 *Determinazione delle soglie di scostamento massime*

640.1 *Successivamente alla determinazione dei prezzi teorici si procede al calcolo dei prezzi dei contratti ai quali può essere applicata la procedura straordinaria di gestione degli errori, ossia a tutti i prezzi rispettivamente inferiori o superiori al prezzo teorico di riferimento diminuito o aumentato della soglia di scostamento massimo determinata nei commi seguenti.*

640.2 *Lo scostamento massimo per ciascuno strumento è pari:*

- *per errori commessi nella fase di pre-asta al rispettivo limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico di cui al **Manuale delle negoziazioni AIM Italia**;*
- *per errori commessi nella fase di negoziazione continua al 5% per le azioni, e obbligazioni convertibili, al 10% per gli altri strumenti finanziari negoziati nel mercato.*

640.3 *L'arrotondamento del valore dei prezzi viene effettuato al "tick" più vicino del medesimo strumento finanziario.*

Sec.

650 *Determinazione del corrispettivo per la gestione errori*

650.1 *Per la determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 6029, **Borsa Italiana** utilizza la seguente formula:*

$$C = 50 \times N_{cp} + 10 \times N_{ct}$$

dove:

C = *corrispettivo in euro;*

N_{cp} = *numero di controparti coinvolte nei contratti oggetto della procedura;*

N_{ct} = *numero di contratti considerati per il calcolo pari a: 0 se il numero di contratti oggetto della procedura è inferiore o uguale a 50; al numero eccedente 50 se il numero di contratti oggetto della procedura è superiore a 50.*

Il corrispettivo non può essere inferiore a 250 euro o superiore a 2.500 euro.

Gestione delle disfunzioni tecniche

G	6040	Borsa Italiana , anche allo scopo di garantire parità di accesso ai mercati da parte degli operatori in condizioni di adeguata trasparenza:
	6040.1	stabilisce nelle linee guida le procedure e le modalità di gestione delle disfunzioni tecniche delle apparecchiature e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici, fissando criteri oggettivi per lo svolgimento delle procedure di gestione, per la determinazione degli orari di fermo e di ripristino delle negoziazioni o dell'eventuale prolungamento delle sedute;
	6040.2	in caso di accertate disfunzioni tecniche, può disporre la temporanea sospensione delle negoziazioni, qualora le disfunzioni coinvolgano un numero significativo di operatori;
	6040.3	informa il mercato in merito alle misure adottate ai sensi del presente articolo che hanno prodotto conseguenze sull'operatività degli intermediari o sulla negoziazione degli strumenti finanziari AIM Italia .

Linee guida:

Sec. 660 *Gestione delle disfunzioni tecniche*

660.1 *Nell'esercizio delle funzioni di controllo del funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici di cui all'articolo 6001.5, **Borsa Italiana** verifica in via continuativa:*

a) *il collegamento operativo e informativo degli operatori al mercato;*

b) *il funzionamento delle strutture informatiche e telematiche di supporto alle*

- negoziazioni, alla diffusione delle informazioni e al riscontro e rettifica giornalieri delle operazioni;*
- c) *il regolare svolgimento delle fasi di mercato con le modalità e negli orari previsti.*
- 660.2 *Qualora vengano riscontrate anomalie che coinvolgono un numero significativo di operatori, Borsa Italiana può effettuare, per uno **strumento finanziario AIM Italia**, uno dei seguenti interventi:*
- a) *prolungamento o rinvio di una o più fasi di mercato;*
 - b) *sospensione di una o più fasi di mercato;*
 - c) *prolungamento della seduta;*
 - d) *chiusura anticipata della seduta.*
- 660.3 **Borsa Italiana** *valuta la significatività del numero di operatori coinvolti dalle disfunzioni tecniche, di cui all'articolo 6040.2 anche in relazione a:*
- a) *natura dei guasti e tipo di limitazioni operative (di accesso o di informativa) riscontrate;*
 - b) *modalità di collegamento ai mercati degli operatori coinvolti;*
 - c) *circostanza che le disfunzioni abbiano interessato la totalità o una parte delle risorse tecniche a disposizione degli operatori medesimi;*
 - d) *quota di mercato degli operatori coinvolti.*
- 660.4 *La durata delle sospensioni o dei rinvii di cui alle linee guida Sec. 660.2 è stabilita in condizioni di trasparenza e in modo da consentire a un numero significativo di operatori di valutare le loro posizioni contrattuali e di ripristinare il regolare collegamento al mercato.*
- 660.5 *Il ripristino delle negoziazioni può avvenire:*
- a) *con una fase che consenta agli operatori l'eventuale cancellazione delle proposte non ancora eseguite immesse nel mercato prima della sospensione;*
 - b) *con le modalità di asta;*
 - c) *con le modalità della negoziazione continua.*

Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni

Provvedimenti nei confronti degli operatori

C010	Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1021, in caso di violazione delle norme del presente Regolamento o delle relative linee guida o del Manuale delle negoziazioni AIM Italia , ivi incluso il caso di ostacolo da parte degli operatori all'attività di accertamento di cui 1210, Borsa Italiana può applicare agli operatori uno o più dei seguenti provvedimenti, tenuto conto della gravità del fatto e di eventuali altre violazioni commesse nei 30 mesi precedenti la violazione:
C010.1	richiamo scritto. Nel caso in cui nei 30 mesi precedenti la violazione, l'operatore abbia commesso un'altra violazione dello stesso precetto o divieto in relazione alla quale Borsa Italiana abbia già adottato un richiamo, è adottato il provvedimento di cui all'articolo C010.2
C010.2	pena pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro. Nel determinare l'importo della pena pecuniaria Borsa Italiana tiene conto della gravità del fatto;
C010.3	sospensione dalle negoziazioni nel mercato;
C010.4	Esclusione dalle negoziazioni nel mercato.

C011	I provvedimenti sono comunicati al pubblico ai sensi dell'articolo C040 esclusi i casi di:
C011.1	richiamo scritto;
C011.1	pena pecuniaria non superiore a 30.000 euro.

C012	I provvedimenti previsti dall'articolo C010 sono in ogni caso comunicati al pubblico ai sensi dell'articolo C040 nel caso in cui, nei 30 mesi precedenti la violazione, l'operatore abbia commesso altre violazioni del Regolamento e delle relative linee guida nonché alle disposizioni disciplinanti gli impegni di quotazione e di sostegno della liquidità degli strumenti in relazione alle quali siano stati adottati da Borsa Italiana tre provvedimenti non comunicati al pubblico ovvero qualora l'operatore abbia commesso un'altra violazione dello stesso precetto o divieto, in relazione al quale sia stato adottato da Borsa Italiana un provvedimento diverso dal richiamo.
------	--

C013	Nel caso di violazione di obblighi di quotazione da parte degli specialisti , Borsa Italiana può avviare la procedura di cui all'articolo C020.
------	---

C014	Nel caso in cui vengano adottati provvedimenti di sospensione o esclusione dalle negoziazioni, l'operatore che ne sia destinatario, sotto il controllo di Borsa Italiana , è abilitato esclusivamente alla chiusura delle operazioni ancora aperte e all'effettuazione delle eventuali operazioni connesse, necessarie a tutelare l'interesse della clientela dalla decorrenza del periodo di sospensione o di esclusione dalle negoziazioni.
------	--

C015	La destinazione delle pene pecuniarie è stabilita in via generale da Borsa Italiana con apposito provvedimento comunicato alla Consob e pubblicato mediante Avviso .
------	--

Procedura di accertamento delle violazioni

C020	Ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo C010 viene attivata la procedura di cui al presente articolo entro un anno dalla presunta violazione, ovvero dalla data successiva nella quale Borsa Italiana è venuta a conoscenza della presunta violazione. In tale ultimo caso, la procedura di cui al presente articolo non può essere attivata trascorsi tre anni dalla presunta violazione.
------	--

C021	La procedura è avviata da Borsa Italiana con l'invio all'operatore interessato di una
------	--

	comunicazione contenente:
C021.1	la descrizione dell'ipotesi di violazione;
C021.2	la fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale può essere presentata una memoria scritta e l'eventuale richiesta di un'audizione per un esame congiunto della questione.

C022	La comunicazione prevista dall'articolo C021 può contenere l'indicazione del provvedimento che Borsa Italiana intende applicare. In tal caso, trascorso il termine di cui all'articolo C021.2, senza che l'operatore abbia presentato memoria scritta o richiesto un'audizione, Borsa Italiana applica il provvedimento indicato nella comunicazione.
------	---

C023	Qualora l'operatore richieda la convocazione di un'audizione per l'esame congiunto della questione, ovvero qualora Borsa Italiana ritenga necessaria tale audizione, Borsa Italiana ne fissa la data comunicandola all'operatore. L'operatore partecipa all'audizione a mezzo del suo legale rappresentante o tramite persona da lui appositamente delegata, avendo la possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia. Nel caso di mancata presentazione all'audizione non dovuta a giustificati motivi Borsa Italiana procede sulla base degli elementi fino a quel momento acquisiti. Al termine dell'audizione, Borsa Italiana può fissare un nuovo termine, su richiesta dell'interessato, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione di un'ulteriore memoria scritta.
------	---

C024	Sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito della procedura, Borsa Italiana assume una decisione entro 45 giorni dall'audizione o dal successivo termine per il deposito di un'ulteriore memoria scritta previsti dall'articolo C023, ovvero, nel caso in cui tale audizione non venga richiesta né fissata da Borsa Italiana , entro 45 giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi dell'articolo C021.2.
------	---

C025	Le decisioni assunte a norma del precedente articolo C024 vengono tempestivamente comunicate all'interessato con provvedimento motivato. In caso di applicazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo C010, le spese della procedura ed in particolare quelle relative all'esame delle memorie scritte depositate e alle audizioni richieste, liquidate in misura forfetaria secondo quanto previsto nell'articolo 1300, sono poste a carico dell'operatore.
------	--

Impugnazione dei provvedimenti

C030	I provvedimenti di cui agli articoli 1021 e C010 possono essere impugnati entro 15 giorni rispettivamente dalla comunicazione di cui agli articoli 1021.7 e C025 avanti al Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi dell'articolo C090.
------	--

Comunicazione al pubblico dei provvedimenti

C040	L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo C010 è comunicata al pubblico negli Avvisi o attraverso le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, decorsi 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato senza che la questione sia stata deferita al Collegio dei Probiviri, ovvero, in caso di deferimento, decorsi 10 giorni dalla comunicazione alle parti delle determinazioni del Collegio dei Probiviri.
------	---

C041	A richiesta dell'operatore è comunicato al pubblico il testo integrale del provvedimento nonché, eventualmente, tutti gli atti della procedura ivi incluse le determinazioni del Collegio dei Probiviri.
------	--

Sospensione dei termini

C050	I termini previsti dal presente Titolo, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo C010, sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.
------	---

Diritto applicabile

C060	Il presente Regolamento, le linee guida, nonché le altre disposizioni inerenti al funzionamento dei mercati o dei servizi, e le successive modifiche o integrazioni, sono disciplinate dal diritto italiano.
------	--

Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria

C070	Le controversie aventi a oggetto i corrispettivi di cui all'articolo 1300 nonché gli importi contenuti nel Manuale delle negoziazioni AIM Italia sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei giudici italiani e sono di competenza esclusiva del Foro di Milano.
------	--

Altre controversie

C080	Qualunque controversia diversa da quelle indicate al precedente articolo C070, occasionata o derivante dal Regolamento, dalle linee guida o dalle altre disposizioni inerenti al funzionamento del mercato, nonché dalle successive modifiche e integrazioni, è risolta in via definitiva da un collegio arbitrale, da costituirsi ai sensi dell'articolo C100.
------	---

C081	Costituisce una condizione necessaria di procedibilità per attivare la procedura arbitrale il preventivo esperimento della procedura avanti al Collegio dei Probiviri di cui all'articolo C090.
------	---

Collegio dei Probiviri

C090	Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso Borsa Italiana .
------	--

C091	I membri del Collegio dei Probiviri sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari.
------	---

C092	La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica.
------	--

C093	Le determinazioni del Collegio dei Probiviri sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dalla data di impugnazione di cui all'articolo C030 e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano.
------	--

C094	Il Presidente del Collegio dei Probiviri ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del Collegio, la questione ad un solo membro del Collegio.
------	---

C095	Le determinazioni del Collegio dei Probiviri non hanno efficacia vincolante nei confronti delle parti e, ove una delle parti instauri un procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo C100, non hanno efficacia vincolante nei confronti degli arbitri, i quali hanno ogni più ampia facoltà e potere di riesame totale e integrale della controversia, senza preclusione alcuna.
------	--

Collegio Arbitrale

C100	Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri così designati:
C100.1	la parte che promuove il procedimento arbitrale notifica all'altra un atto nel quale: <ul style="list-style-type: none"> - dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale; - indica l'oggetto dell'impugnazione; - designa il proprio arbitro; - invita l'altra parte a designare il proprio arbitro;
C100.2	la parte alla quale è notificato l'atto di cui all'articolo C100.1 designa il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto; in mancanza si applicherà l'articolo 810, comma 2, c.p.c.;

C100.3 il terzo arbitro, che assume le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, è nominato di comune accordo dagli arbitri di cui agli articoli C100.1 e C100.2; in assenza di accordo entro 20 giorni, il terzo arbitro viene designato dal Presidente del Tribunale di Milano.

C101 Il procedimento arbitrale così instaurato ha carattere rituale ed è svolto in osservanza delle norme del codice di procedura civile italiano. Tale procedimento deve essere promosso, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo C093. La controversia è decisa secondo le norme del diritto italiano e la lingua dell'arbitrato è quella italiana.

C102 Il Collegio Arbitrale ha sede in Milano nel luogo stabilito dal suo Presidente.

© Maggio 2010 - Borsa Italiana S.p.A., iscritta nel Registro delle Imprese di Milano (Italia) (n. 12066470159)
Sede legale: Piazza degli Affari, 6 - 20123 Milano (Italia) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd – Italian branch
I marchi Borsa Italiana, IDEM, MOT, MTA, MIV, STAR, SeDeX, MIB, FTSE, IDEX, Bit Club, EuroMOT, ExtraMOT, NIS, nonché il marchio figurativo costituito da tre losanghe in obliquo sono di proprietà di Borsa Italiana S.p.A.
Il marchio FTSE è di proprietà di London Stock Exchange plc e di Financial Times Limited ed è utilizzato da FTSE International Limited sotto licenza.
Il marchio London Stock Exchange ed il relativo logo, nonché il marchio AIM sono di proprietà di London Stock Exchange plc.
I suddetti marchi, nonché gli ulteriori marchi di proprietà del Gruppo London Stock Exchange, non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto della società del Gruppo proprietaria del marchio.
Il Gruppo promuove e offre i servizi Post Negoziazione prestati da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. e da Monte Titoli S.p.A., secondo modalità eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla base di criteri e procedure che assicurano l'interoperabilità, la sicurezza e la parità di trattamento tra infrastrutture di mercato, a tutti i soggetti che ne facciano domanda e siano a ciò qualificati in base alle norme nazionali e comunitarie e alle regole vigenti nonché alle determinazioni delle competenti Autorità.

Borsa Italiana S.p.A
Piazza Affari, 6
20123 - Milano
www.borsaitaliana.it